

**DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020**  
**568/2020/R/GAS**

**RICONOSCIMENTO DEI COSTI PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE, RELATIVI AI SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE E AI CONCENTRATORI, PER GLI ANNI 2017 E 2018**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1139<sup>a</sup> riunione del 22 dicembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi", come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di

distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (RTDG 2014-2019);

- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 389/2017/R/GAS, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione 389/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 537/2019/R/GAS recante riconoscimento dei costi operativi per il servizio di misura del gas naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2011-2016 (di seguito: deliberazione 537/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione dell’Autorità 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 2020, approvata con la deliberazione dell’Autorità 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (RTDG 2020-2025);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 759/2017/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 487/2019/R/GAS (documento per la consultazione 487/2019/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 18 aprile 2016, 9/2016;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 29 giugno 2018, 7/2018;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 10 luglio 2020, 13/2020 (di seguito: determinazione 13/2020);
- il “Manuale d’uso per la raccolta TEL e CON 2017-2019”;
- le comunicazioni delle risultanze istruttorie individuali inviate alle imprese che hanno presentato istanza ai sensi della determinazione 13/2020.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- sulla base di quanto stabilito dall’articolo 29, comma 1, della RTDG 2014-2019, la tariffa di riferimento per il servizio di misura comprende, tra le altre:
  - a) la componente  $t(rac)_i^{ope}$ , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
  - b) la componente  $TEL_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione;

- c) la componente  $CON_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori;
- l'articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019 prevede che le componenti  $TEL_{t,c}^{\square}$  e  $CON_{t,c}^{\square}$ , a copertura dei costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, espresse in euro, siano soggette all'applicazione di un tetto unitario, espresso in euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter* e pari:
    - per l'anno 2017, a 5,74 euro/PdR<sub>smart</sub>;
    - per l'anno 2018, a 5,24 euro/PdR<sub>smart</sub>;
    - per l'anno 2019, a 4,74 euro/PdR<sub>smart</sub>;
  - il tetto unitario sopra richiamato rappresenta i costi che l'Autorità ritiene efficienti per l'attività di raccolta del dato attraverso i sistemi intelligenti ed è stato calcolato sulla base di queste ipotesi:
    - i costi di capitale sono i costi capitalizzati relativi alle immobilizzazioni centralizzate dei sistemi di telelettura/telegestione e concentratori stratificate negli anni (quote di ammortamento e remunerazione del capitale) e che rendono possibile la telelettura/telegestione;
    - i costi operativi sono i costi non capitalizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (la componente parametrica  $t(rac)_t^{ope}$  include parte di tali costi);
  - la quota dei costi che a livello medio risulta inclusa nella componente  $t(rac)$  è pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa (utilizzati ai fini perequativi), calcolata sulla base dei dati disponibili dalle istanze "TEL e CON" per l'anno 2011 e aggiornata all'anno 2017, 2018 e 2019 con gli stessi criteri utilizzati ai fini della medesima componente;
  - l'articolo 29, comma 3, della RTDG 2014-2019 prevede che, al fine del riconoscimento dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese che hanno adottato soluzioni *buy* devono presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture con propria determinazione;
  - con la deliberazione 537/2019/R/GAS l'Autorità ha ritenuto opportuno, al fine di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura, riconoscere i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori effettivamente sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato scelte di tipo *make*, *buy* o ibride.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 389/2017/R/GAS l'Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2013, sulla base dei dati dichiarati dalle imprese

nell'ambito della raccolta dati "Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)";

- con la deliberazione 537/2019/R/GAS l'Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2016, nettati degli importi già riconosciuti con deliberazione 389/2017/R/GAS, consolidando i criteri e le modalità applicative dei principi generali tariffari sottesi all'ammissibilità dei costi non capitalizzati, come di seguito richiamati, in coerenza con i generali principi sottesi alla regolazione tariffaria, quali quello di pertinenza e di efficienza dei costi, nonché quello di evitare la duplicazione dei costi riconosciuti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in particolare, con la deliberazione 537/2019/R/GAS, l'Autorità ha riconosciuto, nell'ambito del perimetro dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (di seguito: costi ammissibili) i soli costi connessi alle attività di telelettura/telegestione relativi al servizio di misura del gas naturale non già coperti dalle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi per il servizio di misura previste dalla RTDG 2014-2019, escludendo pertanto i costi già compresi nelle componenti  $t(ins)$  e  $t(rac)$ , nonché i costi operativi connessi all'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione dei gruppi di misura;
- con specifico riferimento ai costi relativi alle SIM:
  - i costi non capitalizzati relativi all'acquisto e all'installazione delle SIM; ciò in quanto tali costi avrebbero dovuto essere capitalizzati nei costi dei concentratori o nei costi centralizzati di telelettura/telegestione;
  - i costi di gestione della SIM relative al cambio operatore di telecomunicazione nel corso della vita utile del gruppo di misura o del concentratore; infatti, la scelta di cambio operatore da parte dell'impresa di distribuzione risponde a esigenze di massimizzare il profitto aziendale derivante dalla riduzione di un costo (quello del traffico dati) rispetto al valore parametrico riconosciuto dalla componente  $t(rac)$ ;
- con riferimento ai costi non capitalizzati relativi alla gestione, esercizio o manutenzione, imputati nelle voci della raccolta dati "A6. Gruppi di misura gas > G6" e "A7. Gruppi di misura gas ≤ G6":
  - in linea generale tali costi sono relativi alle attività di esercizio e manutenzione ordinaria dei gruppi di misura, che trovano già copertura nella componente  $t(ins)$ ;
  - nelle voci in esame potrebbero ancora essere inclusi costi del personale incaricato della gestione delle SIM (non capitalizzato) nei limiti di quanto sopra precisato;
  - questi ultimi sono stati considerati riconoscibili nelle precedenti raccolte laddove espressamente precisato dalle imprese;

- con riferimento ai costi relativi al traffico dati:
  - i costi non capitalizzati sostenuti dall'impresa relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori si possono suddividere fra costi che non includono il traffico dati (soluzioni «*make* e *buy* non integrate») e costi che invece lo includono perché non disponibile separatamente (soluzioni «*buy* integrate»);
  - la valorizzazione del costo del traffico dati incluso nelle “soluzioni *buy* integrate” è stata fissata su base forfettaria valore e non rivalutata con la deliberazione 389/2017/R/GAS pari a 1,15 euro;
  - la decurtazione unitaria annuale del costo riconducibile al traffico dati si applica al numero di punti di riconsegna equipaggiato con gruppo di misura (messo in servizio) conforme alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* e incluso in contratti di servizio integrati relativi ai sistemi di telelettura o telegestione nell'anno di competenza della richiesta, fino all'eventuale azzeramento del costo ammissibile al riconoscimento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, inoltre, è anche condizionato – in coerenza col generale assetto della regolazione tariffaria – dalla corretta imputazione *unbundling* di detti costi; al riguardo, si evidenzia in particolare che:
  - possono trovare riconoscimento tariffario i costi relativi funzionalmente a sistemi di telelettura/telegestione e a concentratori che, nel rispetto dei principi contabili, non siano stati capitalizzati o capitalizzabili;
  - in relazione all'esigenza di fondare i riconoscimenti tariffari su costi opportunamente documentabili sul piano contabile, il riconoscimento è limitato ai casi in cui i costi sono stati correttamente imputati nell'ambito dei conti annuali separati;
  - sulla base di quanto previsto dal comma 12.6, lettera a), del TIUC sono attribuite direttamente alle attività tutte le poste patrimoniali ed economiche che è possibile attribuire sulla base dei criteri definiti al comma 12.7 del medesimo TIUC e di conseguenza non è possibile allocare tali partite ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la determinazione 13/2020, in attuazione dell'articolo 29, comma 3, della RTDG 2014-2019, ha definito le modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento tariffario dei costi operativi a consuntivo sostenuti negli anni 2017, 2018 e 2019;
- la medesima determinazione ha previsto la presentazione di un'istanza distinta per ogni anno e per ogni impresa richiedente e che, in caso di intervenute

- acquisizioni/cessioni/aggregazioni, l'istanza faccia riferimento alle imprese esistenti nell'anno oggetto della richiesta;
- al fine di assicurare una gestione efficiente e tempestiva dei procedimenti, è stato previsto l'invio dei dati e delle informazioni richieste, unitamente ad una dichiarazione di veridicità delle informazioni trasmesse, attraverso un'apposita raccolta dati accessibile nell'area riservata agli operatori del sito *internet* dell'Autorità;
  - la determina 13/2020 ha introdotto specifici termini decadenziali (salvo specifiche esigenze tecniche), rendendo accessibile la raccolta TEL e CON relativa agli anni per gli anni 2017 e 2018 dal 15 luglio 2020 al 30 settembre 2020;
  - a tal proposito, nella raccolta dati sono stati previsti controlli di coerenza con le dichiarazioni *unbundling* delle imprese richiedenti, i quali hanno portato in alcuni casi a successive richieste di chiarimento o rettifica *unbundling*, che hanno seguito la prevista procedura;
  - le imprese Assisi Gestioni Servizi S.r.l. (ID ARERA 219) e SIME Partecipazioni S.p.A. (ID ARERA 226) hanno richiesto lo sblocco dell'invio definitivo dei conti annuali separati rettificati, ma la procedura risulta incompleta mancando la dichiarazione a mezzo posta elettronica certificata del legale rappresentante.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dell'istruttoria condotta possano essere determinati gli importi dei costi operativi sostenuti relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori ammissibili al riconoscimento per il 2017 e 2018, nei limiti del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, in coerenza con i criteri e le modalità applicative già adottate con la deliberazione 537/2019/R/GAS;
- sia necessario concludere le valutazioni in corso relative alla corretta attribuzione, nei conti annuali separati, del costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori delle imprese che, durante la raccolta, hanno evidenziato problematiche e hanno avviato richieste di chiarimento o rettifica dei conti annuali separati tramite la procedura prevista; sia altrettanto necessario promuovere, ove possibile, tempi certi di chiusura dell'iter procedurale ai fini di un'efficiente gestione amministrativa;
- ai fini del calcolo del costo sostenuto complessivamente nell'anno  $t$  per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, da sottoporre al tetto previsto per il medesimo anno  $t$  all'articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, rilevino:
  - a) i costi operativi nell'anno  $t$  relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori fissati a seguito di presentazione dell'istanza o, per le altre imprese, a livello parametrico;
  - b) per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l'anno civile, i costi di capitale di cui alle tariffe di riferimento dell'anno  $t$ ;

- c) per le imprese che redigono bilanci non coincidenti con l'anno civile, i costi di capitale di cui alle tariffe di riferimento dell'anno  $t+1$ ;
- i costi ammissibili al riconoscimento per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, come derivanti a seguito dell'applicazione del tetto, siano nettati della parte dei costi già riconosciuti nella componente  $t(rac)$  e pari a 0,06 euro per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa, al fine del calcolo del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019;
- ai fini dell'applicazione del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019:
  - a) nei casi di acquisizione/cessazione/aggregazione in corso d'anno si assume il numero di punti di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter* alla data della variazione societaria, mentre in tutti gli altri casi si faccia riferimento per tale dato al 31 dicembre dell'anno;
  - b) nei casi di imprese che non hanno presentato istanza TEL e CON per gli anni 2017 e 2018, ad eccezione dei casi sospesi per approfondimenti *unbundling*, si attribuisca convenzionalmente come costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori il valore parametrico pari a 0,06 euro/pdr applicato ai punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa;
- la Cassa per i servizi energetici e ambientali debba procedere:
  - a) entro il 31 marzo 2021, alla determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019 applicando il tetto di cui al punto precedente e all'eventuale aggiornamento del saldo di perequazione di cui all'art. 44 della RTDG 2014-2019;
  - b) entro il 30 aprile 2021 alla liquidazione degli eventuali importi a conguaglio rispetto a quanto già riconosciuto per gli anni oggetto della raccolta;
- che gli importi a conguaglio di cui al precedente alinea debbano trovare copertura tramite il conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'articolo 74 della RTDG 2020-2025

### **DELIBERA**

1. di approvare gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti dalle imprese che hanno presentato istanza TEL e CON per gli anni 2017 e 2018, nei limiti del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, come riportati nelle seguenti tabelle, allegate al presente provvedimento e di cui formano parte integrante:
  - per l'anno 2017, nella Tabella 1;

- per l'anno 2018, nella Tabella 2;
- 2. di definire con successivo provvedimento, con riferimento agli anni 2017 e 2018, l'attribuzione del costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori delle imprese riportate in Tabella 3;
- 3. con riferimento alle imprese Assisi Gestioni Servizi S.r.l. (ID ARERA 219) e SIME Partecipazioni S.p.A. (ID ARERA 226), di fissare il termine perentorio del 15 gennaio 2021 per il completamento della richiesta di sblocco dell'invio definitivo dei conti annuali separati rettificati e corretti, pena la definitiva decadenza delle istanze TEL e CON per gli anni 2017 e 2018;
- 4. di stabilire che ai fini del calcolo del costo sostenuto complessivamente nell'anno  $t$  per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, da sottoporre al tetto previsto per il medesimo anno  $t$  all'articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019, rilevino:
  - a) i costi operativi sostenuti nell'anno  $t$  relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori fissati a seguito di presentazione dell'istanza TEL e CON o, per le altre imprese, fissati a livello parametrico;
  - b) per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l'anno civile, i costi di capitale di cui alle tariffe di riferimento dell'anno  $t$ ;
  - c) per le imprese che redigono bilanci non coincidenti con l'anno civile, i costi di capitale di cui alle tariffe di riferimento dell'anno  $t+1$ ;
- 5. di stabilire che i costi ammissibili al riconoscimento per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, come derivanti a seguito dell'applicazione del tetto, siano nettati della parte dei costi già riconosciuti nella componente  $t(rac)$  e pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa, al fine del calcolo del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura di cui all'articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019;
- 6. di stabilire che ai fini dell'applicazione del tetto previsto dal richiamato articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019:
  - a) nei casi di acquisizione/cessazione/agggregazione in corso d'anno si assume il numero di punti di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter* alla data della variazione societaria, mentre in tutti gli altri casi si faccia riferimento per tale dato al 31 dicembre dell'anno;
  - b) alle imprese che non hanno presentato istanza TEL e CON per gli anni 2017 e 2018, ad esclusione delle imprese di cui al punto 2. della presente deliberazione, si attribuisca convenzionalmente come costo operativo sostenuto per i sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori il valore parametrico pari a 0,06 euro/pdr per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa;
- 7. la Cassa per i servizi energetici e ambientali debba procedere:
  - a) entro il 31 marzo 2021, alla determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati relativi al servizio di misura

- di cui all'articolo 37, comma 1 della RTDG 2014-2019 applicando il tetto di cui al punto precedente e all'eventuale aggiornamento del saldo di perequazione di cui all'art. 44 della RTDG 2014-2019;
- b) entro il 30 aprile 2021 alla liquidazione degli eventuali importi a conguaglio rispetto a quanto già riconosciuto per gli anni oggetto della raccolta;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*